

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ICT PER INAIL – ID2855

I chiarimenti sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it.

CHIARIMENTI

Domanda n. 1

Rif.to 1: Disciplinare - §17.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica.

Nel criterio C01, si chiede di indicare l'effettivo impegno “*di coordinatori/responsabili aggiuntivi, rispetto a quelli minimi indicati dal Capitolato*”. Visto che nel Capitolato non si rintraccia nessuna indicazione esplicita in merito, si chiede di specificare quali e quanti siano i coordinatori/responsabili minimi da prevedere.

Risposta n. 1

L'unico coordinatore/responsabile richiesto come requisito minimo è il “Responsabile del servizio” di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato tecnico.

Fermo quanto sopra, nell'ambito della soluzione proposta per il criterio C01 “Soluzione organizzativa ed interazione con la committente”, il Concorrente sarà libero, eventualmente, di offrire coordinatori/responsabili aggiuntivi. In tal caso, il concorrente dovrà indicarne l'effettivo impegno offerto in termini di giorni/persona, fermo restando che, come previsto nel Capitolato Tecnico, tali coordinatori/responsabili dovranno svolgere la loro attività senza oneri aggiuntivi per l'Istituto.

Domanda n. 2

Con riferimento alla “GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ICT PER INAIL - ED. 4 PER INAIL” - ID 2855, si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. Confermate che ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023 (“codice degli appalti”) gli aggiudicatari dei contratti oggetto di monitoraggio indicati all'art. 3.3 b) del capitolato tecnico non possono, pena l'esclusione, partecipare al presente bando?
2. Nel capitolato tecnico si indica che l'attività di monitoraggio dovrà essere eseguita anche per i contratti non rientranti nel perimetro della circolare Agid. A tal proposito è prevista un modello di monitoraggio con profondità e attività diverse (e commisurate) in funzione della fornitura? Se no, è possibile proporre un approccio di questo tipo?
3. Allegato 15 – paragrafo 4.4: dovendo il fornitore provvedere all'attrezzatura, l'accesso ai sistemi di INAL sarà possibile per il tramite di apposita connessione VPN? Tale connessione è utilizzabile anche da remoto?
4. Allegato 15 – paragrafo 6.3: confermate che le attività indicate per il responsabile del servizio non sono comprese nel conteggio di giornate riportate al paragrafo 5.1 del medesimo documento?

5. Si indica che “Il Responsabile del servizio dovrà sempre garantire la reperibilità telefonica”, di che tipo di reperibilità si tratta (in termini di fasce orarie e giorni festivi)?
6. Pur non avendo uno standard INAIL (come indicato nell’allegato tecnico), è presente un modello di indice del Piano di Qualità Generale in utilizzo? Se sì è possibile avere tale informazione? Se no, confermate che il fornitore può utilizzare il suo standard?
7. Allegato 15 – paragrafo 7.2: si indica la necessità di migrare la base dati del monitoraggio, tuttavia nei paragrafi precedenti si indica che il fornitore dovrà operare sui sistemi INAIL e non si dovrà prevedere l’implementazione di ulteriori sistemi. A che migrazione dati si sta facendo riferimento?
8. Allegato 15 – paragrafo 7.1.4 l’attuale “Base informativa del monitoraggio” (BIM) è gestita su sistemi INAIL o su sistemi dell’attuale fornitore? Se su sistemi del fornitore è possibile ipotizzare un suo passaggio / migrazione su sistemi INAIL, oppure dovrà essere il fornitore entrante a mettere a disposizione un suo strumento?
9. Allegato 15 – paragrafo 7.1.4: qualora la BIM sia gestita su sistemi INAIL, è possibile accedere da strutture informatiche del fornitore per permettere sia lo smart working, che la possibilità di utilizzare le proprie attrezzature?
10. Allegato 15 – paragrafo 7.1.4: qualora la BIM sia gestita su sistemi del fornitore, quante e quali integrazioni sono necessarie con i sistemi INAIL?
11. Allegato 15 – paragrafo 7.3.1 e 7.3.2: I piani di lavoro richiamati (Generale e Di Intervento) dovranno essere predisposti secondo uno specifico template INAIL, oppure il fornitore può usare dei suoi standard (fatto salvo che dovranno comunque contenere le informazioni richieste)?
12. Nel bando si indica che i CV delle persone coinvolte dovranno essere forniti a seguito dell’assegnazione. In sede di gara devono essere inclusi dei CV anonimi, oppure le dichiarazioni incluse nella relazione tecnica sono sufficienti?
13. L’allegato 12 contiene un facsimile di certificato assicurativo che elenca le clausole necessarie all’interno delle polizze RCT/RCO. La nostra società ha in essere coperture assicurative adeguate e con massimali non inferiori a quelli richiesti, ma non possiamo sottoscrivere polizze ad hoc per singoli incarichi; condizioni contrattuali delle nostre polizze prevedono inoltre un tassativo obbligo di riservatezza, per cui possiamo fornire solamente il certificato emesso dal broker assicurativo. E’ sufficiente fornire tali allegati per soddisfare il requisito sulle polizze assicurative?

Risposta n. 2

Con riferimento al punto 1, considerata la particolare natura dell’attività di monitoraggio, che consiste nella verifica e nella valutazione delle prestazioni di determinati contratti, l’operatore chiamato ad effettuare detta attività, anche alla luce della generale *ratio* sottesa alle cause di incompatibilità previste dalla Circolare AgID n.1/2021, non può che essere un soggetto diverso dal soggetto che, a qualsiasi titolo, svolge le prestazioni oggetto di verifica e monitoraggio. Ne consegue che la condizione descritta in domanda osta alla partecipazione alla presente procedura.

Con riferimento al punto 2, come previsto nel Capitolato tecnico, per il servizio di “Supporto nel monitoraggio sull’esecuzione dei contratti” è richiesta l’applicazione di una metodologia unificata della gestione del portafoglio contratti anche per tutti i contratti non rientranti direttamente nel perimetro della Circolare AgID. Si rinvia, in particolare, alla previsione di cui al paragrafo 4.1.1 secondo cui *“La Committente richiede che il fornitore adotti, su tutti i contratti del portafoglio [oggetto del servizio di supporto nel monitoraggio sull’esecuzione dei contratti], una metodologia coerente con l’Allegato 2 della Circolare [...]. Solo per i contratti rientranti direttamente nel perimetro della Circolare AgID è previsto che il fornitore supporti la Direzione nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio e report che, a seconda della fase di avanzamento del contratto, è tenuta a produrre nei confronti dell’Autorità, nel rispetto delle tempistiche e degli standard previsti dalla suddetta Circolare e dai suoi allegati, così come tutte le altre attività previste nei confronti della stessa ai sensi della stessa Circolare”*.

Con riferimento al punto 3, si conferma.

Con riferimento al punto 4, si conferma. Come indicato al paragrafo 6.3 del Capitolato tecnico *“Il Responsabile del Servizio non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per l’Istituto e, pertanto, non farà parte di alcuno dei gruppi di lavoro relativi al servizio oggetto della fornitura”*.

Con riferimento al punto 5, il Responsabile del Servizio dovrà garantire la reperibilità nelle fasce orarie e nei giorni indicati ai paragrafi 4.3 e 4.3.1 del Capitolato tecnico.

Con riferimento al punto 6, nell’Appendice 3 al Capitolato Tecnico (“Prodotti della fornitura”) è presente una sezione specifica (Paragrafo 2.2 “Piano della Qualità Generale”) che descrive dettagliatamente cosa il Piano della Qualità Generale deve contenere.

In conformità a quanto previsto nell’Appendice n. 3 e nel Capitolato tecnico, in fase di esecuzione contrattuale INAIL condividerà con il Fornitore i propri standard. In assenza di standard INAIL, il Fornitore è tenuto a proporre, sempre in fase di esecuzione contrattuale, un proprio modello da sottoporre alla approvazione della Committente.

Con riferimento al punto 7, si premette che, diversamente da quanto riportato nel quesito, nel paragrafo indicato 7.2 non è prevista la necessità di migrare la base dati del monitoraggio,

Ciò posto, si precisa che, in riferimento alla Base Informativa del Monitoraggio (BIM), come indicato nel Capitolato tecnico al paragrafo 7.1.4, *“Al Fornitore è richiesto di utilizzare e/o integrarsi con gli strumenti già in uso presso l’Istituto (Cfr. § 4.2)”*.

Poiché, come indicato al paragrafo 7.1.4 del Capitolato tecnico, il Fornitore può proporre un proprio strumento, in questa eventualità, se accettata da INAIL, come indicato al paragrafo 7.1.2 *“Nel periodo di subentro il Fornitore dovrà [...] definire la modalità per [...] migrare i dati dalla precedente Base Dati [...]”*.

Con riferimento al punto 8, come indicato al paragrafo 4.2 del Capitolato tecnico, l’attuale BIM è gestita sui sistemi INAIL.

Con riferimento al punto 9, si faccia riferimento alle risposte al *punto n.3* ed al *punto n.8*.

Con riferimento al punto 10, si faccia riferimento alla risposta al *punto n.8*.

Con riferimento al punto 11, fermo restando che i Piani di Lavoro (Generale e di intervento) dovranno contenere le informazioni minime richieste nel Capitolato tecnico e nella relativa Appendice n. 3, si conferma che, come previsto nella predetta documentazione, in fase di esecuzione contrattuale INAIL condividerà con il Fornitore i propri standard. In assenza di standard INAIL, il Fornitore dovrà presentare, sempre in fase di esecuzione contrattuale, e condividere con la Committente, una proposta di modello.

Con riferimento al punto 12, si conferma che i curriculum vitae non devono essere presentati in sede di presentazione dell'offerta. Ai fini del conseguimento del punteggio previsto per i criteri C08, C09, C10 e C11 è sufficiente, in sede di offerta tecnica, che il Concorrente renda la dichiarazione di impegno di cui all'Allegato 6 - Relazione tecnica.

Con riferimento al punto 13, come indicato al paragrafo 23.3 del Disciplinare di gara, per la polizza l'aggiudicatario potrà "[...] b) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti dell'allegato 12 al presente Disciplinare di gara [...] potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'Allegato 12 del Disciplinare. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione".

Domanda n. 3

1-Disciplinare di gara § 6.1 - pag. 15, 16 e 17.

Capitolato tecnico di § 3.3 – punto b) gara.

Con riferimento ai requisiti di ordine speciale previsti al paragrafo 6.1, lettere b) e c), nonché alla Circolare AgID n. 1/2021 citata a fondamento di tali disposizioni, qualora un operatore economico sia componente di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) aggiudicatario di uno dei contratti elencati al § 3.3 punto b) del Capitolato tecnico di gara , ma rispetto al quale non abbia mai ricevuto – né direttamente, né per il tramite di subappalti o incarichi esterni – alcun affidamento, incarico o coinvolgimento operativo nell'esecuzione delle prestazioni previste da tale contratto, e senza aver intrattenuto rapporti di dipendenza funzionale o interesse economico diretto con i fornitori nell'ambito di tale specifico contratto, si chiede di confermare che tale situazione non integri una causa di incompatibilità o conflitto di interessi ai sensi delle disposizioni sopra richiamate e non costituisca, pertanto, causa di esclusione dalla gara.

Risposta n. 3

Non si conferma.

Domanda n. 4

2-Disciplinare di gara § 6.3 - pag. 18.

a) Esecuzione, negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura, di contratti analoghi, relativi a servizi di monitoraggio contratti ICT e/o altri servizi di supporto alla gestione del portafoglio contratti ICT, anche a favore di soggetti privati, per un valore complessivamente pari ad almeno € 200.000,00 IVA esclusa. Tale importo dovrà essere raggiunto con un numero massimo di 2 contratti. Si chiede di confermare che in caso di RTI tale requisito possa essere soddisfatto anche da una sola azienda del RTI.

Risposta n. 4

Si conferma.

Domanda n. 5

3-Disciplinare di gara § 17.1 - pag. 43.

Con riferimento al criterio di valutazione C02 "Presenza in carico", si chiede di voler confermare che l'attribuzione del relativo punteggio (massimo 8 punti) avverrà esclusivamente in base alla efficacia della soluzione proposta ai fini della presa in carico delle attività e della verifica dell'avanzamento delle attività di presa in carico da parte di INAIL.

Si chiede inoltre di confermare che il punteggio previsto per il criterio C02 non potrà in alcun modo essere riconosciuto automaticamente in assenza di una compiuta e puntuale descrizione delle modalità operative e della struttura dei report di assessment richieste dal criterio stesso, anche se motivate dalla conoscenza del contesto perché in continuità con l'attività già svolta.

Risposta n. 5

Si conferma che, come previsto nel Disciplinare di gara: *“Con riferimento alla fase di subentro, il Concorrente deve descrivere la soluzione proposta per la fase di subentro per assicurare l'acquisizione del know how tecnico e funzionale in relazione ai Contratti da gestire, illustrando in particolare:*

- *modalità operative per la realizzazione dell'assessment preliminare di cui al paragrafo 7.1.3 del Capitolato Tecnico;*
- *struttura del report di assessment preliminare e modalità di presentazione dei risultati dell'assessment alla Committente.*

La valutazione si baserà sull'efficacia della soluzione proposta ai fini della presa in carico delle attività e della verifica dell'avanzamento delle attività di presa in carico da parte di INAIL”.

Domanda n. 6

4-Disciplinare di gara § 17.1 - pag. 43.

Si chiede di confermare che, ai sensi del criterio di valutazione C03 – “Clusterizzazione dei contratti oggetto di monitoraggio”, la stima dell'effort richiesta dal modello di clusterizzazione debba fare esplicitamente riferimento alle differenti tipologie di attività previste per il soggetto affidatario del servizio di supporto al monitoraggio, così come descritte nel Capitolato Tecnico.

Risposta n. 6

Si conferma che, come previsto nel Disciplinare di gara, il modello proposto *“[...] dovrà costituire uno strumento di supporto per la Committente ai fini delle stime periodiche dell'effort, necessarie a dimensionare le singole attività del servizio di “Supporto nel monitoraggio sull'esecuzione dei contratti” [...]”.*

Si precisa che, come previsto dal Disciplinare, non è richiesto al Concorrente di stimare l'effort. Il Concorrente dovrà descrivere il modello che intende proporre a INAIL per la clusterizzazione dei contratti da monitorare, esplicitando i parametri utilizzati nella definizione dei cluster e illustrando come, sulla base di tali parametri, il modello di clusterizzazione proposto potrà costituire uno strumento di supporto per INAIL nello stimare l'effort relativo alle differenti tipologie di attività del servizio di supporto nel monitoraggio.

Domanda n. 7

5-Disciplinare di gara § 17.1 - pag. 44.

Capitolato tecnico di gara § 7.1.4 – pag. 49.

Con riferimento al criterio di valutazione C05 GESTIONE DELLA BASE INFORMATIVA DEL MONITORAGGIO (BIM) si chiede di confermare che la BIM verrà messa a disposizione dall'INAIL e che il Fornitore sarà tenuto solamente alla gestione della stessa.

Risposta n. 7

Si conferma.

Domanda n. 8

6-Disciplinare di gara § 17.1 - pag. 48.

Con riferimento al criterio di valutazione C12 – Parità di genere, si chiede di voler fornire conferma che gli operatori economici con meno di 15 dipendenti, non essendo soggetti all'obbligo del possesso della certificazione di parità di genere ai sensi della Legge n. 162/2021 e della prassi UNI/PdR 125:2022, potranno comunque conseguire il punteggio premiale previsto dal criterio.

Risposta n. 8

Non si conferma. Come previsto nel Disciplinare di gara, il punteggio di cui al criterio C12 è associato al possesso della certificazione in materia di parità di genere al momento di presentazione dell'offerta.

Domanda n. 9

7-Disciplinare di gara.

Con riferimento alla partecipazione alla procedura di gara in oggetto, si chiede di voler confermare che, in assenza di specifica previsione nel Disciplinare di Gara, la mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) non è tenuta a eseguire le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria, così come previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 in materia di RTI orizzontali e dei principi di libertà organizzativa.

Risposta n. 9

Si conferma.

Domanda n. 10

8-Capitolato tecnico di gara § 4.4 – 38 - § 5.1 – 39

Il capitolato tecnico di gara richiede un presidio stabile di 11FTE per il servizio di “Supporto nel monitoraggio sull'esecuzione dei contratti” e 8 FTE per il servizio di “Supporto alla gestione del portafoglio contratti”.

Le attività saranno svolte prevalentemente presso la sede di Roma della DCOD e, ove ricorrano specifiche esigenze, presso altra sede indicata da INAIL (comunque sita in Roma) con un preavviso di almeno un giorno lavorativo ovvero in modalità di lavoro agile (smart working) se preventivamente autorizzato e nella misura massima del 20%, salvo differenti indicazioni di INAIL.

Si chiede di confermare che il 80% delle attività saranno svolte in presenza presso la sede della DCOD o presso la sede del Fornitore.

Risposta n. 10

Non si conferma.

Come indicato nel Capitolato tecnico al paragrafo 4.4 (“Luogo di erogazione dei servizi”): *“Le attività saranno svolte prevalentemente presso la sede di Roma della DCOD e, ove ricorrano specifiche esigenze, presso altra sede indicata da INAIL (comunque sita in Roma) con un preavviso di almeno un giorno lavorativo ovvero in modalità di lavoro agile (smart working) se preventivamente autorizzato e nella misura massima del 20%, salvo differenti indicazioni di INAIL”*. Quindi le attività in presenza saranno svolte presso la sede di Roma della DCOD e, ove ricorrano specifiche esigenze, presso altra sede indicata da INAIL (comunque sita in Roma).

Le attività potranno essere svolte in modalità lavoro agile (smart working) previa autorizzazione di INAIL e nella misura massima del 20% salvo differenti indicazioni dell'Istituto.

Domanda n. 11

Disciplinare pagina 18 par 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono:

a) Esecuzione, negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura, di contratti analoghi, relativi a servizi di monitoraggio contratti ICT e/o altri servizi di supporto alla gestione del portafoglio contratti ICT, anche a favore di soggetti privati, per un valore complessivamente pari ad almeno € 200.000,00 IVA esclusa. Tale importo dovrà essere raggiunto con un numero massimo di 2 contratti.

Con riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale, e considerando che:

- a) la Circolare AgID n. 1 del 20 gennaio 2021, al par. 8.7, definisce come attività compatibili con il monitoraggio: "la consulenza finalizzata al monitoraggio dei contratti, le attività di project management, le attività di supporto alla predisposizione di atti di gara, le attività di consulenza finalizzate alla stesura di studi di fattibilità, le attività di verifica della qualità di servizi e forniture, la formazione";
- b) nell'"Allegato 2 - Monitoraggio del ciclo di vita di un progetto" alla suddetta circolare AgID sono specificate le attività di supporto al monitoraggio che possono essere affidate nelle diverse fasi di un progetto di informatizzazione;
- c) nel contratto sono previsti servizi di monitoraggio di contratti ICT, di Supporto alla gestione del portafoglio contratti ICT e di Supporto specialistico di natura tecnica, giuridica e amministrativa su tematiche connesse al contract management.

si chiede di confermare che, anche al fine di determinare una più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, il fatturato specifico di cui al § 6.3 lettera a) del Disciplinare di gara si intende riferito anche ad attività assimilabili al monitoraggio, o comunque con questo compatibili, quali quelle indicate ai punti a), b) e c) precedenti.

Risposta n. 11

Si conferma limitatamente alle attività quali quelle indicate ai punti a) e b) del quesito.

Domanda n. 12

Appendice 2 al CT - Profili Professionali.

Nell'Appendice 2 al Capitolato di gara sono specificati i requisiti di Anzianità lavorativa dei profili professionali Consulente Senior, Consulente e Consulente Junior che, rispettivamente, prevedono minimo 5, 4 e 2 anni di anzianità lavorativa "nella funzione in attività di monitoraggio di contratti ICT".

Considerando che:

- a) la Circolare AgID n. 1 del 20 gennaio 2021, al par. 8.7, definisce come attività compatibili con il monitoraggio: "la consulenza finalizzata al monitoraggio dei contratti, le attività di project management, le attività di supporto alla predisposizione di atti di gara, le attività di consulenza finalizzate alla stesura di studi di fattibilità, le attività di verifica della qualità di servizi e forniture, la formazione";
- b) nell'"Allegato 2 - Monitoraggio del ciclo di vita di un progetto" alla suddetta circolare AgID sono specificate le attività di supporto al monitoraggio che possono essere affidate nelle diverse fasi di un progetto di informatizzazione;
- c) nel contratto sono previsti servizi di monitoraggio di contratti ICT, di Supporto alla gestione del portafoglio contratti ICT e di Supporto specialistico di natura tecnica, giuridica e amministrativa su tematiche connesse al contract management.

si chiede di confermare che per anni di anzianità lavorativa "nella funzione in attività di monitoraggio di contratti ICT", si intendano anni di anzianità nello svolgimento delle attività indicate ai precedenti punti a), b) e c), anche a favore di soggetti privati.

Risposta n. 12

Si conferma limitatamente alle attività quali quelle indicate ai punti a) e b) del quesito, sia a favore di soggetti pubblici che privati.

Domanda n. 13

Disciplinare 6.1 lettera b) punti i) e ii) e lettera c) pagina 16.

Ai fini della comprova:

i. per la comprova della non sussistenza di un legame di dipendenza con i fornitori dei contratti da monitorare di cui al paragrafo 8 punto 6, lett. b), nn. 1, 2 e 3 della Circolare AgID, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa acquisizione (...);

ii. per la comprova della non sussistenza di un legame di dipendenza con i fornitori dei contratti da monitorare di cui al paragrafo 8 punto 6, lett. b), n. 4 della Circolare Agid, il Concorrente deve fornire l'elenco completo degli incarichi affidatigli negli ultimi tre anni, dai quali si evincano il cliente, la dimensione, l'oggetto, le coordinate tecnologiche (...);

c) non aver svolto, nel triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, una attività non marginale come fornitore di servizi ICT per clienti pubblici e privati, ai sensi del paragrafo 8, punto 7, della circolare AgID n. 1/2021.

Ai fini della comprova della dell'insussistenza della causa di incompatibilità di cui al paragrafo 8 punto 7 della Circolare AgID, il Concorrente deve fornire l'elenco completo degli incarichi affidatigli negli ultimi tre anni, dai quali (...).

Si richiede conferma che la comprova dei requisiti non vada fornita già in fase di offerta nella busta amministrativa.

Risposta n. 13

Si conferma. In fase di presentazione dell'offerta il Concorrente dovrà solo dichiarare di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

In particolare, come previsto dal paragrafo 14.1 del Disciplinare, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti 6.1 lett. b) e c) del Disciplinare di gara dovrà essere resa dal Concorrente nell'ambito della Domanda di partecipazione.

Domanda n. 14

Con riferimento al Disciplinare par. 17.1, nella Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica, in merito al capitolo C04, dove è indicato "il Concorrente dovrà descrivere in particolare: [...] gli strumenti per l'erogazione delle attività di chiusura dei contratti e di "Ex-post"". si chiede se con il termine "strumenti" si intendono strumenti come software, template, framework, metodologie che il proponente metterà a disposizione nell'erogazione del servizio aggiuntivi.

Risposta n. 14

Si conferma. Si precisa che in ogni caso il Fornitore dovrà rispettare tutte le prescrizioni sull'utilizzo degli strumenti indicati nel Capitolato tecnico.

Domanda n. 15

Con riferimento al CSA al par. 7.1.4. Base Informativa del Monitoraggio (BIM) e con riferimento al par 4.2 si chiede conferma che lo strumento "BIM Base informativa Monitoraggio" è in possesso di INAIL e l'aggiudicatario dovrà utilizzare lo strumento messo a disposizione, ovvero non è richiesta la fornitura dello strumento BIM.

Risposta n. 15

Si conferma.

Si veda anche la risposta alla **Domanda n. 2** con riferimento ai *punti n.7 e n.8*.

Domanda n. 16

Con riferimento allo strumento BIM (rif al CSA par 4.2) che l'aggiudicatario è chiamato ad utilizzare, si chiede conferma che lo stesso già sia conforme ai requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A e successive modifiche ed integrazioni nonché essere conforme alla Circolare Agid e ai requisiti minimi previsti dalla circolare.

Risposta n. 16

Si conferma.

Domanda n. 17

Con riferimento agli strumenti indicati nel CSA al par 4.2 si chiede conferma che le licenze d'uso per il personale dell'aggiudicatario che opererà sugli strumenti stessi è a carico del Committente.

Risposta n. 17

Si conferma.

Domanda n. 18

Disciplinare pg16:

"c) non aver svolto, nel triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, una attività non marginale come fornitore di servizi ICT per clienti pubblici e privati, ai sensi del paragrafo 8, punto 7, della circolare AgID n. 1/2021. Ai fini della prova della dell'insussistenza della causa di incompatibilità di cui al paragrafo 8 punto 7 della Circolare AgID, il Concorrente deve fornire l'elenco completo degli incarichi affidatigli negli ultimi tre anni, dai quali si evincano il cliente, la dimensione, l'oggetto, le coordinate tecnologiche, le caratteristiche dimensionali e qualitative dei sistemi informativi inerenti gli incarichi. Dalla documentazione presentata deve risultare che, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, il Concorrente non abbia svolto attività di sviluppo, manutenzione, customizzazione, assistenza o manutenzione hardware e software, fornitura di licenze o apparati hardware per un valore complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo (valori calcolati al netto di IVA) relativamente alla sola componente ICT."

Si chiede di:

- 1) confermare che, al fine del calcolo dell'idoneità vada preso in considerazione esclusivamente il periodo 29/07/2022-28/07/2025;
- 2) chiarire se, al fine del calcolo dell'idoneità della quota massima del 30% relative alla componente ICT, debbano essere usati i periodi:
 - a) 29/07/2022-28/07/2023; 29/07/2023-28/07/2024; 29/07/2024-28/07/2025;
 - b) 29/07/2022-31/12/2022; 01/01/2023-31/12/2023; 01/02/2024-31/12/2024; 01/01/2025-28/07/2025;

- 3) chiarire se, al fine del calcolo dell'idoneità vada presa in considerazione la DATA DELLA FATTURA o il PERIODO DI COMPETENZA di questa.

Risposta n. 18

Non si conferma. Con riferimento al requisito di idoneità di cui al paragrafo 6.1 lett. c) del Disciplinare di gara, per "triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte" si intende il periodo temporale 29 luglio 2022 - 29 luglio 2025.

Non potranno partecipare le società che in uno qualsiasi degli ultimi tre anni (29/07/2022-29/07/2023; 29/07/2023-29/07/2024; 29/07/2024-29/07/2025), abbiano svolto attività di sviluppo, manutenzione, customizzazione, assistenza o manutenzione hardware e software, fornitura di licenze o apparati hardware per un valore complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo (valori calcolati al netto di IVA) relativamente alla sola componente ICT. Quindi è necessario prendere in considerazione il periodo di competenza delle attività.

Roma,

Divisione Sourcing Digitalizzazione

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)
